

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 55

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DIVINA)

approvata nella seduta del 13 ottobre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULL'ESTENSIONE
DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO PROFESSIONALE SU STRADA DEL CONTANTE
IN EURO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
(COM(2010) 376 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 376 definitivo,

considerato che esso prevede di estendere la disciplina sul trasporto transfrontaliero del contante in euro, di cui alla proposta di regolamento COM(2010) 377 definitivo, anche agli Stati che sono in procinto di adottare l'euro come moneta unica, in ragione del fatto che in genere si verifica una maggior esigenza di trasporto transfrontaliero del contante in euro nel periodo che precede il passaggio all'euro;

evidenziato che la predetta estensione è prevista a decorrere dalla data della decisione del Consiglio di abrogare la deroga alla partecipazione all'euro;

ricordato, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 139 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono denominati «Stati membri con deroga» e che ad essi non si applicano le norme del Trattato specifiche per i Paesi dell'area dell'euro, tra cui anche le «misure relative all'utilizzo dell'euro» di cui all'articolo 133, in cui rientra la proposta di regolamento che disciplina il trasporto del contante in euro;

considerato che la citata proposta COM (2010) 377 stabilisce norme comuni concernenti il possesso e il porto d'armi da parte del personale addetto al trasporto di valuta, le modalità di trasporto autorizzabili, la blindatura e l'equipaggiamento dei veicoli portavalori, il numero di addetti a bordo degli stessi ed altre, allo scopo di rafforzare la concorrenza tra i servizi di trasporto transfrontaliero dell'euro, al fine di agevolare le banche, il settore della grande distribuzione e altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale (ad esclusione delle banche centrali), e di consentire, in ultima analisi, una riduzione del costo del contante per le imprese e i cittadini;

ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata nell'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo ai poteri impliciti dell'Unione, ovvero quei poteri che, pur non essendo espressamente previsti dal Trattato, si intendono comunque attribuiti all'Unione, in quanto necessari «per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati»;

ritiene che la proposta di regolamento sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'eliminazione delle disomogeneità tra le legislazioni nazionali che ostacolano di fatto il trasporto transfrontaliero del contante può essere assicurata adeguatamente solo a livello dell'Unione;

ritiene inoltre che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, in quanto la normativa sul trasporto transfrontaliero del contante

in euro non va al di là di quanto necessario al raggiungimento dello scopo prefisso;

esprime perplessità per la scelta della Commissione europea di aver sottoposto al controllo preventivo dei parlamenti nazionali solamente la proposta di regolamento COM (2010) 376 e non anche la proposta COM (2010) 377 recante la normativa sostanziale sul trasporto transfrontaliero del contante in euro, sulla scorta delle considerazioni già espresse nell'ambito della risoluzione sulla relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (*Doc. XVIII*, n. 47).

